




Prot. n. _____



Ai Responsabili dei Servizi del Settore Urbanistica ed Attività Produttive

Ai Responsabili dei Servizi del Settore Lavori Pubblici

Ai dirigenti dei Settori del Comune di Benevento

Alla GESESA SPA

All'ASIA

LORO SEDI

P.C.

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Generale

All'Assessore all'Urbanistica

All'Assessore ai Lavori Pubblici

All'Assessore alle Attività Produttive

ANCE Benevento

Confindustria Benevento

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento

Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento

Collegio dei Geometri della Provincia di Benevento

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Benevento

LORO SEDI

OGGETTO: Autorizzazioni Allacci in fogna nel Comune di Benevento. Determinazioni.

Premesso che:

- in data 06/04/2018, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento Dott. Flavio Cusani, disponeva il sequestro preventivo dei seguenti collettori di scarico: "- Comune di Forchia n. 1 scarico diretto ubicato in Contrada Rella; - Comune di Airola n. 1 scarico diretto in località Parata; - Comune di Limatola n. 1 scarico diretto in località Casale; - Comune di Torrecuso n. 1 scarico diretto ubicato in località Torre Palazzo; - Comune di Benevento n. 4 scarichi diretti ubicato tra via Nassyria e via Ponticelli e n. 2 scarichi

diretti ubicati tra via Torre delle Catene e Via lungo Sabato Boulevard, con facoltà d'uso da parte degli enti proprietari e gestori" (cfr. all. 1);

- *il Giudicante corredeva la facoltà d'uso con la previsione, inter alia, delle seguenti prescrizioni: "(...) Il provvedimento comporterà, inoltre, per i pubblici amministratori l'obbligo di esercitare con il massimo rigore le proprie competenze in materia di concessioni di nuovi permessi di costruire, di permessi di abitabilità, di autorizzazioni allo scarico di reflui nelle pubbliche fognature, di autorizzazioni all'inizio o continuazione di qualsiasi attività commerciale, artigianale e industriale non dotate di autonomi impianti di depurazione delle acque reflue. Infatti, in mancanza di depurazione delle acque pubbliche fognarie urbane, la facoltà d'uso concessa con il presente provvedimento, dovrà essere compensata, anche da parte dei pubblici amministratori, con il rigoroso esercizio dei doveri di controllo, individuazione, inibizione e sanzione delle condotte di coloro che come privati o enti scaricano illecitamente nel sistema fognario, nonché evitando l'adozione di provvedimenti amministrativi autorizzatori o concessori che possano aggravare la portata inquinante dei collettori incriminati". (cfr. p. 7 provvedimento Gip, all. 1);*

Considerato che:

- *stante le suindicate prescrizioni, atteso il richiamo a concetti (quali il "massimo rigore" nell'esercizio delle proprie competenze) è emersa la necessità dell'introduzione di principi tecnici inequivocabilmente interpretabili ed adottabili dai pubblici amministratori destinatari;*
- *per questo motivo, il Dirigente del Settore LL.PP. Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Benevento, al fine di non incorrere nella violazione delle prescrizioni ordinate con il provvedimento del Gip, adottava la Disposizione di servizio di cui al prot. n. 36248 del 17/04/2018 e nel dettaglio, ordinava quanto segue: "ai fini dell'ammissibilità alla istruttoria delle domande di concessione di nuovi permessi a costruire, di permessi di abitabilità (con SCIA), di autorizzazioni allo scarico di reflui nelle pubbliche fognature, di autorizzazioni all'inizio o continuazione di qualsiasi attività commerciale, artigianale e industriale, per tutti gli immobili non serviti da depuratori attualmente in funzione (capodimonte, Pontecorvo, Ponte delle Tavole, zona ASI), è necessario acquisire preventivamente il progetto di autonomo impianto di depurazione, che consentirà quindi di scaricare nelle fognature rispettando i limiti tabellari di riferimento di cui al decreto legislativo 152/2006. In mancanza del detto progetto la*

domanda non sarà procedibile. Il progetto dovrà essere asseverato dal tecnico abilitato e sottoposto al parere tecnico preventivo della GESESA spa."

Ritenuto che:

- tale provvedimento del Dirigente, adottato in prosieguo ed in ossequio del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, risultava diffusamente adottabile ad ogni genere di attività nell'ambito del territorio del Comune di Benevento determinando, di fatto, un sensibile decremento del comparto edilizio, sia residenziale che produttivo, finalizzato invece a diminuire o comunque non aumentare, l'inquinamento dei fiumi che attraversano la città, nelle more della costruzione di apposito sistema di depurazione delle acque reflue di cui il Comune ha attivato le procedure;
- per quanto descritto al punto precedente, risulta opportuno che attività che non comportino l'aggravio della portata inquinante dei collettori incriminati, così come testualmente citato in ordinanza, possano non dotarsi di proprio impianto di depurazione;
- come definito per legge (art 74 comma 1 lettera a del D.Lgs 152/06) si intende per aggravio inquinante ogni attività che comporti immissione in fogna di abitanti equivalenti in più rispetto alla condizione ante ordinanza;
- in tal senso si è espresso il disposto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento in data 07.01.2019, a seguito della istanza n.106083 depositata in data 04.12.2018 dal Dirigente del Settore LLPP Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Benevento, confermando che la valutazione circa l'ammissibilità degli interventi per i quali si richiedeva in detta istanza l'autorizzazione "costituisce attività discrezionale di ogni P.A."
- nel caso di specie, quindi spetta all'Amministrazione Comunale l'obbligo di valutare se gli interventi genericamente prospettati nelle istanze "sono tutti astrattamente autorizzabili sempre che non comportino alcun aggravio ambientale";

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale in carica, nel contempo, ha posto in essere molteplici attività e provvedimenti tali da consentire l'avvio a risoluzione della problematica della depurazione, disponendo nel contempo, di comune accordo con la GESESA spa, il monitoraggio sullo stato e le condizioni delle acque dei fiumi in entrata e in uscita dal

suo territorio, onde registrare eventuali aumenti dei valori degli inquinanti e disporre provvedimenti ed azioni conseguenziali;
tanto premesso, considerato e ritenuto

DISPONE

di autorizzare, seppure in assenza di autonomo depuratore:

- a) i mutamenti di oggetto delle attività in altre meno inquinanti,
- b) i cambi di denominazione sociale di attività commerciali, artigianali e industriali,
- c) l'esecuzione di lavori all'interno di unità immobiliari residenziali e/o produttive,
- d) l'accorpamento di unità immobiliari con o senza la esecuzione di lavori,
- e) l'ampliamento di immobili esistenti ai fini residenziali e /o produttivi,
- f) ogni altra attività che non comporti alcun aggravio di carico inquinante o aumento del numero degli abitanti equivalenti (AE) scaricati in fogna rispetto alla condizione precedente o ante opera.

Per tutte le attività e gli interventi non assimilabili alle categorie su esposte si conferma l'efficacia del provvedimento e il suo disposto del 17 aprile 2018 prot. n. 36248.

Infine si precisa quanto segue:

- Il carico inquinante degli scarichi viene espresso attraverso il concetto di abitante equivalente (AE) come definito all'art. 74 comma 1 lettera a) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- La verifica del possibile aggravio del carico inquinante è da valutarsi sul numero di abitanti equivalenti (AE), che indichi la necessità depurativa in termini di carico organico dell'attività post opera. Nel caso di abitazioni occupate saltuariamente o di attività a carattere stagionale, il dimensionamento deve essere riferito al periodo di punta ovvero di massima produzione di reflui;
- Per tutti gli interventi edilizi per i quali sia stato rilasciato P.d.C. o sia stata presentata DIA, SCIA e CILA non contestati e resi esecutivi ai sensi di legge e acquisiti agli atti in data anteriore al 17 aprile 2018 e in attesa del certificato di agibilità e in fase di istruttoria, vale tutto quanto già precedentemente stabilito in tale data;
- Per tutti gli interventi edilizi per cui sia necessario dotarsi di autonomo impianto di depurazione per i quali sussistono oggettivi e documentati elementi ostativi alla realizzazione, è possibile dotarsi di autonomo serbatoio a tenuta stagna certificato,; il

richiedente dovrà allegare alla documentazione già prevista attestazione contratto di smaltimento periodico dei reflui in corpo recettore autorizzato previo trattamento stipulato con ditta specializzata allo smaltimento di tali rifiuti;

- Ai fini dell'ammissibilità alla istruttoria delle domande di concessione di nuovi permessi di costruire, di certificati di abitabilità, di autorizzazioni allo scarico di reflui nelle pubbliche fognature, di autorizzazioni all'inizio o continuazione di qualsiasi attività commerciale, artigianale e industriale, per tutti gli immobili non serviti dai depuratori attualmente in funzione (capodimonte, Pontecorvo, Ponte delle Tavole, zona ASI), la presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal tecnico incaricato e sottoscritta dal richiedente/ istante, redatta nelle forme di cui all'articolo 47 del DPR. 445/2000, relativa alla valutazione abitante/equivalente ante e post opera, tale da fornire elementi certi ed inequivocabili di stima delle eventuali condizioni di aggravio del carico inquinante e tali da poter fornire elementi certi di valutazione da parte dell' istruttore della pratica in esame.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Benevento.

Benevento, li 14 FEB 2019



IL DIRIGENTE

Arch. Antonio Iadicicco.